



COMUNE DI RANDAZZO

**CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA SALESIANA ENTRAMBE SITE NEL COMPLESSO DEL COLEGGIO SAN BASILIO.**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ Tra il Comune di Randazzo \_\_\_\_\_ partita IVA/codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ e L'Associazione \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_ partita IVA/codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro regionale del volontariato in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa.

**premesse**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Randazzo è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata \_\_\_\_\_, iscritta al N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Registro della Regione \_\_\_\_\_ per la catalogazione ed informatizzazione di tutti i volumi delle due biblioteche e la gestione delle due biblioteche (Comunale don Virzi e Salesiana) mediante la fruizione al pubblico del patrimonio librario;

Tanto richiamato e premesso, l'Amministrazione comunale ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Randazzo si avvale dell'attività dell'Associazione denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di catalogazione ed informatizzazione di tutti i volumi delle due biblioteche e la gestione delle due biblioteche (Comunale don Virzi e Salesiana) mediante la fruizione al pubblico del patrimonio librario;

#### **ART. 2 - FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per la catalogazione ed informatizzazione di tutti i volumi delle due biblioteche e la gestione mediante la fruizione al pubblico del patrimonio librario e per rendere le due biblioteche sempre più inclusive ed accessibili a tutti i cittadini. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

#### **ART. 3 - RESPONSABILI DEL PROGETTO**

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Amministrazione comunale e dall'organizzazione sono il Sig. .... e il Sig. ....

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

#### **ART. 4 - IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- promuovere le attività dettagliatamente descritte nella proposta di progetto;

- richiedere ed ottenere le eventuali licenze, permessi, nulla osta o altro titolo abilitativo equivalente che si rendesse necessario;

#### **ART. 5 - IMPEGNO DEL COMUNE DI RANDAZZO**

Il Comune di Randazzo si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. L'amministrazione garantisce piena collaborazione al soggetto prescelto per la realizzazione del progetto di che trattasi. In particolare provvederà a supportare l'associazione o l'organizzazione prescelta.

L'Amministrazione Comunale si farà inoltre carico, nei limiti delle proprie disponibilità e risorse, di mettere a disposizione il proprio personale per fornire adeguato supporto alle iniziative attivate.

#### **ART. 6 - RIMBORSI**

Compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale sarà riconosciuto all'associazione per l'espletamento della convenzione un rimborso spese dell'importo mensile di **€ 800,00 onnicomprensivo dei rimborsi spesa per i volontari utilizzati**. (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi).

I rimborsi verranno erogati dietro presentazione di note credito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 legge 266/1991 che dovranno contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute.

A tal fine si richiama l'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore che vieta i rimborsi spese di tipo forfettario ed inoltre stabilisce che il rimborso spese massimo eventualmente riconosciuto all'associazione per l'attività svolta dai volontari coinvolti non può superare il tetto massimo pari a **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- spese per l'eventuale realizzazione del materiale pubblicitario;
- spese per eventuali incarichi professionali o per esperti strettamente inerenti le attività oggetto della convenzione;
- spese sostenute dai volontari (es. rimborso chilometrico, ticket parcheggio, etc);
- spese sostenute dall'associazione (es. materiale);
- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- oneri per licenze, permessi, nulla osta, adempimenti vari;
- oneri relativi alla copertura assicurativa,
- i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessi alle attività oggetto della convenzione;
- costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla convenzione (in misura non superiore al 10% dell'importo massimo rimborsabile);

#### **ART. 7 - DURATA**

La presente convenzione ha validità di anni tre dalla data della stipula, rinnovabile per ulteriori anni tre.

#### **ART. 8 - CONTROLLI**

Il Comune di Randazzo, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipulerà una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Amministrazione Comunale (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre.

#### **ART.10 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune

#### **ART.11 - CONTROVERSIE**

I rapporti tra il Comune di Randazzo e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione. Ove non potesse essere risolta amichevolmente tra le parti, sarà demandata alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Catania.

**ART.12 - RINVIO** Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune di Randazzo ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **ART.12 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Comune e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.